



# COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COPIA

**DETERMINA DEL 7° SETTORE**  
**Commercio - Sport Turismo e Spettacolo –**  
**Pubblica Istruzione**  
**N. 10 / 7° SETTORE Del 25-02-2021**

**REG. GEN. N. 92**

**OGGETTO: TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI A.S. 2020/21 - TRATTA ROSOLINI-MODICA. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO ALLA DITTA AUTOBUS BAGLIERI SRL PER RILASCIO ABBONAMENTI DA MARZO A MAGGIO 2021 - CIG: ZCA30C3E98**

## **IL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE**

Il sottoscritto Agostino Bonomo, nella qualità di responsabile del settore 7°, nominato con determinazione sindacale n. 5 Reg. Gen. n.6 del 13.01.2021, dispone l'adozione del provvedimento sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;

### **PREMESSO:**

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 08/11/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 unitamente agli atti di programmazione alla stessa allegati;
- che il Comune ha dichiarato il dissesto finanziario con atto consiliare n. 51 del 23/10/2019;
- che il Comune, ad oggi, non ha adottato il bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e che quindi, si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (annualità 2020) con riferimento all'esercizio in corso, e comunque nei limiti delle entrate accertate (art. 250 TUEL);
- che, nelle more dell'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, l'Ente può assumere nuovi impegni di spesa solo per i servizi indispensabili, per quelli derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi non di competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, per obbligazioni tassativamente previste dalla legge e per quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

**PREMESSO** che in virtù dell'art. 6 della L.R. n. 1 del 02.01.1979 sono state trasferite ai Comuni le competenze relative al trasporto degli studenti pendolari delle Scuole medie statali superiori di cui alla L.R. n. 24 del 26.05.73 e ss.mm.ii. ;

**PRESO ATTO** che l'art.9 della L.R. n.14/2002, concernente il "Trasporto gratuito degli alunni scuola dell'obbligo e medie superiori", che ha modificato gli artt.1 e 2 della L.R. n.24/1973, prevedeva l'erogazione di un contributo da parte dell'Ente secondo le condizioni di cui ai commi 5° e 6° dell'art.1 che di seguito si riportano:

- **comma 5°:** "Il contributo per il trasporto scolastico è commisurato al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola allocata nel comune più vicino, anche se lo studente sceglie una scuola più lontana.";
- **comma 6°:** "Il contributo per il trasporto gratuito è riconosciuto per i giorni di effettiva frequenza. Se lo studente documenta una frequenza scolastica inferiore a quindici giorni non ha diritto per il mese corrispondente ad alcun rimborso. Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali o i periodi di vacanza o la chiusura e l'inizio dell'anno scolastico, i giorni di frequenza minima ai fini del rimborso del trasporto sono ridotti proporzionalmente."

**PRESO ATTO**, altresì, della Circolare n. 8, prot. n. 1024 del 24 Settembre 2010, emanata dall'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali, Servizio 4° - Finanza Locale, con la quale è stato posto in evidenza che, in dipendenza dell'abrogazione del comma 4° dell'art.1 della L.R. n. 24/1973, operato a norma del comma 72° dell'art.139 della L.R. n. 4/2003, "non è più rimborsabile il costo dell'abbonamento del servizio pubblico di linea a coloro che scelgano autonomamente un diverso mezzo di trasporto", fermo restando la possibilità per l'Ente di gestire direttamente il servizio o mediante affidamento a terzi a mezzo stipula di apposite convenzioni;

**CONSTATATO** che, anche per l'A.S. 2020/21, la tratta Rosolini-Modica negli specifici orari scolastici non è servita da nessun servizio pubblico di linea;

**ATTESO** che deve essere garantita la frequenza nei vari Istituti fuori sede degli studenti pendolari delle Scuole Medie Superiori residenti nel Comune che ne hanno fatto richiesta;

**VISTO** l'elenco delle istanze per l'A.S. 2020/21 presentate dagli studenti che frequentano Istituti fuori dal Comune di residenza, tendenti ad ottenere l'ammissione ai benefici di cui alla legge regionale n. 14/02 e ss.mm.ii. mediante rilascio di abbonamenti da parte di ditta autorizzata per il percorso circoscritto non servito da mezzi pubblici di linea, in atti;

**DATO ATTO** che:

- il Comune di Rosolini (SR) ha dichiarato, con delibera di C.C. n. 51 del 23/10/2019, immediatamente esecutiva, il dissesto finanziario ai sensi e per gli effetti degli artt. 244-246 del TUEL;

- l'art. 250 del T.U.E.L. prevede che: "Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'art. 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso";

- che, nelle more dell'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, l'Ente può assumere nuovi impegni di spesa solo per i servizi indispensabili, per quelli derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi non di competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, per obbligazioni tassativamente previste dalla legge e per quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

**PRESO ATTO** dell'art. 10 e nello specifico del comma 1 dell'art. 118 del D.Lgs. 50/2016 (**Nuovo Codice dei Contratti**) il quale prevede che lo stesso Codice non si applica "alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, .....", già esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtù dell'articolo 2, paragrafo 4, della stessa, qualora altri enti possano liberamente fornire tale servizio, sul piano generale o in una zona geografica circoscritta, alle stesse condizioni previste per gli enti aggiudicatori;

**VISTI**, altresì, l'art. 36 comma 2, lett. a) e l'art. 37, comma 1 del vigente D.Lgs. n. 50/2016 che testualmente recitano:

• *art. 36 c. 2 lett.a) : "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

*a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta";*

• *art. 37 c.1 : "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";*

**DATO ATTO** che la natura del servizio di che trattasi permette di ricorrere alla procedura di affidamento diretto;

**CONSTATATO** che tale servizio, è stato effettuato, con cura e diligenza, nei precedenti anni scolastici dalla Ditta Autobus Baglieri Srl;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina del servizio di trasporto scolastico interurbano studenti pendolari delle Scuole Medie Secondarie Superiori e della compartecipazione del 36% a carico dell'utente al costo effettivo del servizio di trasporto scolastico approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio comunale n. 10 del 29.09.2014 ;

**VISTA** la nota prot. n. 25942 del 05.10.2017 con la quale la Ditta Autobus Baglieri S.r.l. via Gonzaga n. 24 – 96019 Rosolini (SR) – P.Iva 00792290892 viene autorizzata ad introitare la compartecipazione del 36% a carico dell'utente con decorrenza 01.01.2018 per esigenze collegate al Bilancio, in atti;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno procedere ad effettuare un impegno di spesa per il servizio de quo in favore della Ditta Autobus Baglieri Srl;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva;

**ACQUISITO** il Codice Identificativo Gara (CIG) che è **ZCA30C3E98**;

**ATTESO** che il Responsabile del Procedimento è il Rag. Corrado Gennaro;

**VERIFICATA** la disponibilità nel competente capitolo di Bilancio;

**CONSIDERATO** che la spesa non può essere frazionata nel tempo e che il servizio, riveste carattere di urgenza ed inoltre il mancato assolvimento può recare gravi danni e certi all'Ente.

**VISTO** l'art. 36 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 ed in particolare il comma 2 lett.a;

**VISTO** il decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**VISTO** il decreto lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Nuovo Codice dei Contratti";

**VISTA** la Determinazioni del Sindaco n. n. 5 Reg. Gen. n.6 del 13.01.2021 di nomina dei Responsabili dei Servizi e conferimento incarico relativo alle posizioni organizzative ex art. 9 e ss. del C.C.N.L. e relative competenze;

**RITENUTO** dover provvedere al relativo impegno di spesa;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio comunale n. 63, del 08/11/218, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

**RITENUTO** dover provvedere al relativo impegno di spesa;

#### **DETERMINA**

1. Di richiamare le premesse di cui in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. Di ammettere per l'A.S. 2020/21 al beneficio del trasporto scolastico - di cui alla L. R. n. 24 del 26.05.73, sostituita dalla L. R. n. 14/02 art. 9 ed ai sensi della L.R. n. 1 del 02.01.79 , art. 6 comma 1 – tutti gli studenti residenti nel Comune aventi diritto e che ne hanno fatto richiesta mediante rilascio di abbonamenti da parte della ditta autorizzata per la tratta di che trattasi con la

compartecipazione del 36% a carico dell'utente al costo effettivo del servizio come da Regolamento approvato con la Deliberazione del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio comunale n. 10 del 29.09.2014;

3. Di prendere atto che gli Istituti scelti dagli alunni pendolari richiedenti non esistono nel nostro Comune e che l'apposito beneficio viene concesso relativamente alle sedi più vicine così come prescritto dall'art. 9 della L.R. n. 14/02 ;
4. Di affidare e autorizzare il servizio di trasporto scolastico – Tratta Rosolini-Modica – per il periodo da Marzo a Maggio 2021 alla ditta Autobus Baglieri Srl per la concessione degli abbonamenti agli studenti aventi diritto e consentirne la frequenza ai vari Istituti fuori sede, fermo restando l'obbligo della presentazione mensile a questo Ufficio dei certificati di frequenza rilasciati dai Dirigenti scolastici di appartenenza;
5. Di dare atto che la Ditta Autobus Baglieri Srl continua ad essere autorizzata ad introitare la compartecipazione del 36% a carico dell'utente per esigenze collegate al Bilancio, impegnandosi a riscuotere le rette mensili a carico delle famiglie degli utenti ed a trasmettere al Settore Pubblica Istruzione, entro il giorno quindici di ogni mese, il prospetto riepilogativo relativo alle presenze, alle riscossioni ed alle morosità degli stessi, anche nel rispetto della nota prot. n. 25567 del 03.10.2017, in atti;
6. di impegnare in conto competenza al cap. 1250, codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.000 a voce: “Spese per il trasporto alunni delle Scuole Medie Superiori”, periodo da Marzo - Maggio 2021 la somma di €. 9.000,00 IVA compresa, pari ad un totale imponibile di €. 8.181,81, e IVA 10% pari ad € 818,19 presuntivamente calcolata per il pagamento del periodo utile (da Marzo a Maggio 2021) relativo al trasporto degli studenti pendolari delle Scuole Medie Superiori – A.S. 2020/21 che usufruiscono del servizio di linea, tratta Rosolini-Modica, della ditta Autobus Baglieri Srl;
7. Che l'impegno di spesa rientra nei limiti degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (annualità 2020)
8. Di dare atto che l'obbligazione sopra citata è esigibile entro il 31.12.2021;
9. Di provvedere successivamente alla liquidazione mensile delle somme dovute dietro presentazione della fattura per il servizio reso durante il mese di riferimento con gli obblighi di cui al punto n. 4 a carico della ditta Autobus Baglieri Srl;
10. Dare atto che con l'inserimento del presente atto nel sistema informatico dell'Ente si rispetta l'obbligo di cui all'art. 18 della L.R. n. 22/2008 così come integrato e modificato dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 26 giugno 2015 n. 11.

Il Responsabile del 7° Settore

F.to BONOMO AGOSTINO

## **ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

(Art. 47 comma 1° Legge giugno 1990 n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 10 / 7° SETTORE del 25-02-2021 Reg. Gen. n. 92 è stata pubblicata all'albo pretorio dell'ente per giorni 15 (quindici) consecutivi con decorrenza dal 25-02-21

**IL MESSO**

F.to

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to